CONTRIBUTI ISTAT

n. 1/2010

Il censimento della popolazione straniera: opinioni a confronto sul principale aspetto definitorio

A. Cortese, G. Gallo e E. Paluzzi



SISTEMA STATISTICO NAZIONALE ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA



CONTRIBUTI ISTAT

n. 1/2010

Il censimento della popolazione straniera: opinioni a confronto sul principale aspetto definitorio

A. Cortese(*) e G. Gallo(**) e E. Paluzzi(**)

^(*) Università degli Studi Roma Tre

^(**) ISTAT - Servizio Censimenti della popolazione e delle abitazioni

Contributi e Documenti Istat Istituto Nazionale di Statistica Servizio Editoria – Centro stampa Via Tuscolana, 1788 - 00173

Il censimento della popolazione straniera: opinioni a confronto sul principale aspetto definitorio

Antonio Cortese, Università degli Studi Roma Tre

Gerardo Gallo, Istat, Direzione Centrale dei Censimenti Generali, Servizio Censimenti della popolazione e delle abitazioni

Evelina Paluzzi, Istat, Direzione Centrale dei Censimenti Generali, Servizio Censimenti della popolazione e delle abitazioni

Sommario: Vanno sempre meglio delineandosi le linee generali di impostazione metodologica, tecnica e organizzativa del censimento che sarà realizzato nel 2011. Con l'approssimarsi della scadenza censuaria pare opportuna una rivisitazione degli aspetti definitori allo scopo di eliminare ogni eventuale margine di incertezza alla luce delle ultime esperienze. Poiché oggetto prioritario della rilevazione censuaria è quello di pervenire ad una corretta quantificazione della popolazione residente, che assume il valore di popolazione legale, è in primo luogo sulla definizione di questo aggregato che vale la pena di concentrare l'attenzione. Non meno rilevanti, però, sono gli aspetti tecnici e organizzativi del censimento degli stranieri del 2011 che hanno portato a formulare, nelle aree a forte concentrazione di stranieri, ipotesi diversificate del piano di rilevazione. E' questo l'oggetto dei due presenti lavori nei quali viene considerato il caso di specifiche categorie di persone, gli stranieri ed i senza tetto, la cui completa enumerazione risulta spesso non agevole anche per le difficoltà che si incontrano nel circoscrivere in modo rigoroso questi due subuniversi.

Parole chiave: censimento della popolazione, popolazione residente, popolazione legale, presenza straniera, rilevazione degli stranieri, persone senza tetto.

Le collane esistenti presso l'ISTAT - Contributi e Documenti - costituiscono strumenti per promuovere e valorizzare l'attività di ricerca e per diffondere i risultati degli studi svolti, in materia di statistica ufficiale, all'interno dell'ISTAT e del Sistan, o da studiosi esterni.

I Contributi Istat vengono fatti circolare allo scopo di suscitare la discussione attorno ai risultati preliminari di ricerca in

I Documenti Istat hanno lo scopo di fornire indicazioni circa le linee, i progressi ed i miglioramenti di prodotto e di processo che caratterizzano l'attività dell'Istituto.

I lavori pubblicati riflettono esclusivamente le opinioni degli autori e non impegnano la responsabilità dell'Istituto.

Indice

	Parte A	
	Sulla definizione di popolazione residente	9
	Bibliografia	13
	Parte B	
	La rilevazione della popolazione straniera nella tornata censuaria del 2011	15
1.	Premessa	11
2.	La normativa sugli stranieri	16
	2.1 La disciplina anagrafica sugli stranieri	16
	2.2 Il concetto di residenza e di dimora abituale	
	2.3 Popolazione legale, popolazione residente e popolazione abitualmente	
	dimorante	20
3.	Le criticità del censimento degli stranieri	23
	3.1 Quali categorie di stranieri rilevare al censimento del 2011?	
	3.2 Gli strumenti di rilevazione degli stranieri al censimento del 2011	
4.	Conclusioni	29
	Bibliografia	31

Parte A Sulla definizione di popolazione residente¹

Alla luce del dibattito sin qui sviluppatosi, viene ritenuta conclusa la prima fase di preparazione del prossimo censimento della popolazione con la scelta dello "scenario" incentrato sull'impiego di liste anagrafiche precensuarie. La nuova strategia prevede infatti la transizione verso un censimento basato in misura importante sull'impiego di registri e liste (register supported) ed il recupero nella popolazione legale delle unità sfuggite al censimento attraverso un'indagine campionaria contestuale alla rilevazione censuaria e al confronto censimento-anagrafe, tentando perciò di garantire una maggiore coerenza tra dati anagrafici e dati censuari.

Ritengo che vi sia ora l'esigenza di concentrare l'attenzione sui principali aspetti definitori respingendo l'idea che sotto questo profilo non vi siano problemi da risolvere potendosi far valere l'esperienza fatta con le precedenti rilevazioni censuarie e magari pensando che la soluzione di casi specifici possa essere rinviata al momento della raccolta dei dati allorché ci si trova nella necessità di dover rispondere ai quesiti eventualmente posti dagli "organi periferici".

Posto che obiettivo prioritario del censimento è quello di determinare per tutti i Comuni italiani l'insieme delle persone residenti che costituiscono – come vale la pena di ricordare – la popolazione legale, è proprio sulla definizione di popolazione residente che reputo utile svolgere qualche considerazione tenuto anche conto dell'ancora più stretto raccordo che va instaurandosi tra rilevazione decennale e sistema delle anagrafi comunali della popolazione residente.

Generalmente ci si limita per lo più a precisare – lo ha fatto da ultimo l'art. 35 del Regolamento di esecuzione del censimento del 2001 (DPR 22 maggio 2001, n. 276) – che "il censimento generale della popolazione rileva, in ciascun Comune, la popolazione residente, come definita dal DPR 30 maggio 1989, n. 223". Si tratta, come è noto, del vigente Regolamento anagrafico il quale all'art. 3 chiarisce (primo comma) che "per persone residenti nel Comune si intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel Comune" aggiungendo (secondo comma) che "non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri Comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata". Per quanto riguarda queste ultime (militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di carriera, ricoverati in istituti di cura, detenuti in attesa di giudizio), è il successivo art. 8 a precisare meglio le posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica. E' comunque nelle "Avvertenze e note illustrative relative al Regolamento anagrafico" (Istat, 1992), che si ritrovano indicazioni più puntuali. Viene infatti chiarito che tra le categorie di cui al comma 2 dell'art. 3 più sopra richiamato, devono essere comprese:

- "a) quelle che si recano all'estero per un periodo inferiore ad un anno o anche, ogni anno, per i soli periodi relativi all'esercizio di occupazioni stagionali;
- b) quelle che si assentano dal Comune e dimorano in altro Comune per un periodo inferiore ad un anno:
- c) quelle che per raggiungere il Comune ove svolgono la loro attività professionale si assentano da quello di dimora abituale, nel quale hanno l'abitazione, la famiglia, l'iscrizione anagrafica, facendovi ritorno seralmente o anche settimanalmente. Al riguardo è necessario richiamare l'attenzione sul fatto che non è da considerarsi Comune di residenza e quindi di iscrizione anagrafica quello ove una persona si reca al mattino per esplicarvi la sola attività professionale e che seralmente abbandona per rientrare nel Comune nel quale ha l'abitazione e la famiglia. Ciò dicasi, in particolare, per i dipendenti dello Stato;
- d) quelle persone che si assentano dal Comune di dimora abituale saltuariamente, per recarsi in altro Comune dove dispongono di una seconda abitazione, o posseggono immobili da amministrare, oppure hanno vari interessi, anche notevoli, da tutelare.

Per tali casi è da precisare che l'abitualità della dimora non è incompatibile con gli allontanamenti anche se frequenti, le cui cause sono da attribuirsi ai più svariati motivi quali ad esempio la villeggiatura, o talune attività della campagna (mietitura, vendemmia, ecc.) in quanto, al termine di questo, il ritorno è sempre nello stesso Comune; e ciò dimostra che questo Comune è considerato realmente quello di dimora abituale.

_

¹ Questa prima parte dell'articolo è interamente attribuibile ad Antonio Cortese.

I rientri temporanei od occasionali" – è infine stabilito – "non interrompono il periodo da calcolare ai fini dell'assenza stabilito in un anno dall'art. 1 comma 8 della legge AIRE (27 ottobre 1988, n. 470)".

Risultano in sintonia con le disposizioni ora richiamate – e non poteva essere altrimenti – quelle che l'Istat ha inserito nel fascicolo che in occasione del censimento 2001 è stato preparato per gli Uffici Comunali di Censimento (Istat, 2001). In esso, con riferimento alle persone "che non hanno dimora abituale nell'alloggio", vengono ulteriormente forniti alcuni esempi per evidenziare i casi di coloro i quali:

- "a) vivono nell'alloggio presso il quale è stato consegnato il Foglio di famiglia per motivi di studio, nel periodo delle lezioni e degli esami, tornando nell'alloggio di dimora abituale negli altri periodi (ad es., gli studenti fuori-sede), anche se assenti alla data del censimento;
- b) hanno un lavoro presso una ditta/azienda/ente o presso una famiglia (ad es. collaboratori domestici) tale per cui vivono nell'alloggio (diverso da quello di dimora abituale) presso il quale è stato consegnato il Foglio di famiglia, tornando periodicamente (ad es. nei fine settimana, ogni mese, ecc.) nell'alloggio di dimora abituale (ad es. pendolari settimanali, lavoratori stagionali, ecc.), anche se assenti alla data del censimento;
- c) vivono temporaneamente nell'alloggio presso il quale è stato consegnato il Foglio di famiglia per altri motivi, ad esempio per amministrare i propri beni, e periodicamente tornano nell'alloggio di dimora abituale, anche se assenti alla data del censimento;
- d) sono occasionalmente presenti nell'alloggio presso il quale è stato consegnato il Foglio di famiglia alla data del censimento per turismo, brevi periodi di vacanza, visite a parenti o amici, corsi brevi di avanzamento o perfezionamento, affari, viaggi di lavoro occasionali, trattamenti medici di breve durata, pellegrinaggi religiosi".

Non si può negare che, almeno su un piano generale, le disposizioni emanate dall'Istat consentano di individuare la soluzione da adottare per la più gran parte delle situazioni che la realtà osservata può presentare. Restano però dei casi per i quali sussistono dei margini di incertezza ed è su questi che, come osservavo all'inizio, si rende necessario avviare una riflessione allo scopo di poter disporre con largo anticipo delle risposte più adeguate. Provo ad enumerarli (farò riferimento a due distinti gruppi di persone, gli stranieri e le persone senza fissa dimora) traendo spunto da recenti lavori nei quali ho preso in esame specifiche tematiche censuarie (Cortese, 2008b e 2009).

Quanto alla popolazione straniera, la cui consistenza ha ormai assunto dimensioni cospicue, si tratta in primo luogo di scegliere tra la conferma del criterio sperimentato nel 2001 ("Si definisce cittadino straniero residente in Italia il cittadino straniero che abbia la dimora abituale in Italia e sia in possesso dei requisiti per l'iscrizione in anagrafe (per quanto riguarda i cittadini stranieri extracomunitari, costituisce requisito per l'iscrizione in anagrafe, oltre alla dimora abituale, il possesso del permesso o della carta di soggiorno)" o il ritorno a quello adottato nel precedente censimento ("Cittadino straniero residente: è considerato tale lo straniero che sia iscritto all'anagrafe del Comune oppure abbia la dimora abituale in Italia (manifestando così l'intenzione di voler vivere stabilmente nel nostro paese)".

Nel 2001 l'obiettivo è stato in altri termini quello di puntare decisamente all'enumerazione degli stranieri "regolari" negando di fatto a quelli sprovvisti dei documenti necessari per l'iscrizione in anagrafe, la possibilità di essere inclusi nella popolazione residente a dispetto magari di una presenza sul nostro territorio protrattasi per un lungo arco di tempo. In relazione a quanto stabilito dall'art. 7 del Regolamento anagrafico, che in qualche modo lega l'iscrizione in anagrafe al possesso di un permesso di soggiorno, mi piace ricordare ancora una volta (Cortese, 2008b) che tale previsione era ben presente all'operatore censuario del 1991: "La condizione di dimora abituale va naturalmente certificata dal rilevatore che assume al riguardo le necessarie notizie evitando di coinvolgere lo straniero in un'operazione di classificazione che, fra l'altro, potrebbe risultare per lui assai difficoltosa. La precarietà della sistemazione è a volte già da sola sufficiente per riconoscere alla sua presenza il carattere della temporaneità. La considerazione di elementi di natura giuridico-amministrativa può risultare fuorviante nel senso che obiettivo del censimento non è quello di distinguere fra *regolari* e *irregolari*.

Può al limite – anche se è assai difficile – presentarsi il caso dello straniero da considerare residente anche se poi, a motivo del non possesso del permesso di soggiorno, potrà non seguire un'automatica iscrizione in anagrafe" (Istat, 1993). Come è agevole intuire, le cose si sono ulteriormente complicate a

seguito dell'introduzione del reato di immigrazione clandestina²; è soprattutto il lavoro affidato ai rilevatori che dovrà essere tutelato e sotto questo profilo mi sembra utile richiamare quanto previsto dal Regolamento di esecuzione del censimento 2001 che all'art. 17 stabiliva che "nell'espletamento dell'incarico ricevuto è fatto divieto ai rilevatori di svolgere nei confronti delle unità da censire attività diverse da quelle proprie dei censimenti e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione" (in proposito si potrebbe sollevare qualche dubbio sulla legittimità di domande rivolte allo straniero allo scopo di verificare il possesso di determinati requisiti). In fondo vi è solo la necessità di recuperare lo spirito di talune indicazioni dello stesso Istituto laddove ad esempio precisa che "la residenza è uno stato di fatto da riconoscersi anche se la persona, per qualsiasi motivo, non è iscritta nell'anagrafe della popolazione residente del Comune" (Istat, 2001): il principio, sicuramente valido per i cittadini italiani, dovrebbe valere anche per gli stranieri.

Posto che gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare annualmente la dichiarazione di dimora abituale nel Comune, corredata dal permesso di soggiorno (art. 7 del Regolamento anagrafico), un problema particolare in ogni caso si porrebbe, al momento del censimento, per gli stranieri il cui permesso di soggiorno fosse scaduto. Se per loro non fosse ancora giunto il momento di rinnovare la suddetta dichiarazione e potendosi conseguentemente ritenere ancora valida l'iscrizione in anagrafe, quale sarebbe la loro sorte: se non censiti come residenti, interpretando ad esempio alla lettera la definizione di straniero residente adottata nel 2001, in sede di confronto censimento-anagrafe, il Comune dovrebbe anzitempo cancellarli d'ufficio?

Sempre con riferimento alla popolazione straniera, va segnalato che sul versante delle anagrafi comunali della popolazione residente, si sono registrate negli ultimi tempi preoccupanti turbolenze. Si è ad esempio arrivati a sostenere che i Comuni avrebbero legittimazione a porre in essere "norme" in materia anagrafica integrando la normativa statale. Polemiche vi sono in particolare state per le ordinanze di alcuni Comuni (Cortese, 2008a) che hanno introdotto ulteriori requisiti per l'iscrizione degli stranieri nel registro comunale. Condivido in proposito l'opinione di quanti hanno sostenuto che in tal modo si viola la normativa anagrafica che non considera la condizione di straniero quale fattore differenziale dal momento che essa fissa come unica precondizione quella della regolarità del soggiorno. Ricordato che il sindaco, solo quale ufficiale di governo, è ufficiale dell'anagrafe, c'è da interrogarsi sul fatto che questa materia possa essere disponibile in capo al singolo sindaco. La centralità del "sistema delle anagrafi", al quale come accennavo all'inizio, si guarda con rinnovato interesse nella prospettiva di una nuova impostazione metodologica del censimento, non può essere messa in discussione da iniziative isolate sganciate da un disegno unitario. Da questo punto di vista è auspicabile che Istituto di Statistica e Ministero dell'Interno (in base all'art. 54 del Regolamento anagrafico ad essi spetta di esercitare l'alta vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi) sappiano agire d'intesa per l'adozione delle iniziative più opportune.

Una questione di minore importanza concerne il personale straniero del Corpo diplomatico e consolare accreditato presso lo Stato italiano e la S. Sede. Se munite di passaporto diplomatico, queste persone non rientrano nel campo di osservazione del censimento. Le altre invece devono essere sempre censite. Nel caso in cui siano alloggiate presso i locali di sedi diplomatiche e consolari, vengono designate con l'espressione "persone senza abitazione". Così hanno stabilito le disposizioni varate dall'Istat in occasione dell'ultimo censimento (Istat, 2001). Mi interessa solo rammentare che secondo quanto disposto dall'art. 2, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, "il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo della iscrizione anagrafica". Ne faccio cenno solo per richiamare l'attenzione su un caso per il quale potrebbe non esservi, a giusto titolo, piena coincidenza tra dato censuario e dato anagrafico.

Nel concludere, riservo ora qualche sintetica considerazione alle persone senza fissa dimora. Ricalcando quanto previsto dall'art. 2 della legge anagrafica, l'Istat definisce come tale "chi non abbia in alcun Comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti di imprese-spettacoli itineranti, commercianti e artigiani ambulanti)" aggiungendo che la persona senza fissa dimora "si considera residente nel Comune ove ha il domicilio e, in mancanza di questo, nel

² La comunicazione ai Comuni , da parte dell'Istat, dei nominativi degli stranieri censiti come residenti non dovrebbe comportare conseguenze negative a carico di coloro che non dovessero risultare in possesso dei documenti necessari per l'iscrizione in anagrafe.

Comune di nascita" (Istat, 2001). Osservo che in questo gruppo di persone sono sicuramente da comprendere i "senza tetto" (l'Istat li considera come categoria distinta ma non si tratta di una scelta condivisibile) ed è proprio con riferimento a queste ultime persone che sorgono problemi dei quali è opportuno che l'operatore censuario si faccia carico in qualche misura.

La normativa anagrafica si basa sul principio fondamentale della "dimora abituale" ma questo principio non può, ovviamente, trovare applicazione per chi una dimora abituale non ce l'ha; per questo motivo il legislatore, per l'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, è ricorso, come si è visto, al principio del "domicilio". In pratica il Comune solitamente provvede all'iscrizione di queste persone in una via inesistente, appositamente "inventata". Per questo si è talvolta parlato di "residenza fittizia" (Minardi, 2005 a e b). Il riconoscimento di questa residenza rappresenta un principio di civiltà talvolta però negato dal comportamento di talune amministrazioni comunali che arrivano al punto di porre limiti e ostacoli a queste iscrizioni anagrafiche per non dover sostenere i conseguenti costi della necessaria assistenza sociale. Tale pratica è però palesemente illegittima: l'iscrizione anagrafica non è infatti un provvedimento concessorio ma è un diritto per il cittadino ed un obbligo per l'ufficiale di anagrafe. Non è da escludere che, almeno in parte, questo comportamento possa aver contribuito nel 2001 ad una sensibile sottostima delle persone che vivono, come è agevole comprendere, una situazione di grave disagio abitativo e non solo (sono stati censiti come residenti 8.597 senza tetto italiani e 4.441 stranieri). Pure in questo caso, sarebbe perciò necessario sollecitare precisi interventi a livello normativo.

Mi rendo conto che per i punti che ho toccato, avanzo forse eccessive pretese nei confronti della statistica ufficiale ma è la difesa della qualità dei risultati della conta decennale a giustificare a mio avviso un suo maggiore coinvolgimento nella soluzione delle questioni sollevate.

Bibliografia

- Cortese A. Censimento ed archivi amministrativi: un rapporto da ridefinire, Relazione presentata alla Prima Sessione "Censimento della popolazione: il contesto internazionale e l'esperienza italiana" della Conferenza Istat "Censimenti generali 2010-2011. Criticità e innovazioni", Roma 21-22 novembre, 2007.
- Cortese A. Il concetto di "dimora abituale" e l'accertamento statistico della popolazione residente, I Servizi Demografici, N. 5, 2008a.
- Cortese A. La conta degli stranieri: una bella sfida per il censimento demografico del 2011, Contributo N. 5 alla voce "Pubblicazioni scientifiche" sul sito ufficiale dell'Istat, 2008b.
- Cortese A. La rilevazione statistica dei senza tetto e delle altre persone non occupanti un'abitazione, Working Paper 3.204 del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università degli Studi di Salerno, 2009.
- Istat. Disposizioni per gli Organi periferici e Istruzioni per il rilevatore, 13° Censimento generale della popolazione e 7° Censimento generale dell'industria e dei servizi, Roma,1991.
- Istat. Anagrafe della popolazione, Metodi e Norme, Serie B-N. 29, Roma, 1992.
- Istat. La progettazione dei censimenti 1991: i documenti, Vol. 4, Roma, 1993.
- Istat. Disposizioni per gli Organi periferici e Istruzioni per il rilevatore, 14° Censimento generale della popolazione e 8° Censimento generale dell'industria e dei servizi, Roma, 2001.
- Istat. Conoscere il censimento: i documenti, 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, Roma, 2006.
- Manzelli S. Anagrafe, iscritto anche se assente, Italia Oggi, 6 dicembre 2005.
- Minardi R. La residenza normale: forse una prima definizione europea del concetto di residenza, I Servizi Demografici, N. 9, 1997.
- Minardi R. Residenza fittizia: un diritto per le persone senza fissa dimora e per i senza tetto, Notiziario ANUSCA, N. 3, 2005a.
- Minardi R. Residenza fittizia, p.a. in difficoltà, Italia Oggi, 18 febbraio 2005b.
- Palmieri L. L'anagrafe che verrà, Notiziario ANUSCA, N. 6, 2006.
- Panozzo R. La qualificazione giuridica della dimora abituale in una recente sentenza della Cassazione (nota a Cass. Sez. un. 13.4.1992, n. 4479), I Servizi Demografici, N. 9, 1994.

Parte B

La rilevazione della popolazione straniera nella tornata censuaria del 2011³

1. Premessa

Il fenomeno migratorio nel nostro Paese vanta ormai una storia quasi trentennale sebbene, se paragonato a quello di altri paesi europei quali la Germania o la Francia, lo si possa ritenere abbastanza recente. Tuttavia la dinamicità, la velocità di crescita e la forte concentrazione che contraddistinguono l'immigrazione in Italia persuadono della necessità di mettere a fuoco il fenomeno per inquadrarlo nella sua reale dimensione. In questa prospettiva, la statistica ufficiale diviene uno strumento irrinunciabile per definirne i contorni, quantificarlo e studiarne la struttura e l'evoluzione.

Per dare un'idea dell'entità del fenomeno migratorio in Italia, si consideri che al 1° gennaio 2009 l'incidenza degli stranieri residenti sul totale della popolazione residente è pari al 6,5%, con valori molto elevati nel Nord Italia (circa l'8,8%) dove si registrano picchi che oscillano dal 14% nel comune di Milano al 16,5% nel comune di Brescia. Quanto alla velocità di crescita della presenza straniera, si rileva che dal censimento della popolazione del 2001 al 1° gennaio 2009, lo stock degli stranieri residenti ha subito un incremento di oltre 2 milioni e mezzo di unità (si passa da 1.334.889 a 3.891.295 individui), dovuto non soltanto a consistenti nuovi flussi di arrivi e alla sanatoria del 2002 connessa alla legge Bossi-Fini, ma anche ad un notevole numero di nascite di stranieri in Italia (circa 60.000 all'anno, pari a circa il 10% delle nascite totali).

L'approfondimento dell'immigrazione è, dunque, un obiettivo da perseguire costantemente per rendere migliore e più mirata la programmazione delle politiche sociali, lavorative e, soprattutto, di integrazione. In questa ottica il censimento della popolazione in quanto rilevazione universale e multidimensionale si configura come l'occasione imperdibile per accrescere il patrimonio informativo sul fenomeno migratorio e per darne una panoramica completa. Infatti, la ricchezza delle informazioni fornite dal censimento risiede nel fatto che è una rilevazione che coglie molteplici aspetti della popolazione, ad un dettaglio territoriale sottile e non deducibile da nessuna altra fonte statistica. A riguardo le aspettative in serbo verso questa opportunità statistica sono molte e l'Istat, in fase progettuale e preparatoria dell'evento censimento, sta operando con l'intento di creare le condizioni ottimali per soddisfarle.

Tuttavia, occorre tenere conto che la rilevazione censuaria è un'operazione statistica assai complessa che richiede, per garantire l'esaustività dei risultati e un accettabile livello di qualità dell'intero processo, una particolare attenzione già nella delicata fase della progettazione. Questo è tanto più vero per la popolazione straniera che, come è noto, è particolarmente soggetta ad essere sottoenumerata per molteplici motivi, che vanno dalla forte mobilità territoriale alla scarsa conoscenza degli obiettivi censuari da parte degli stranieri che può indurli, talvolta, ad assumere un atteggiamento diffidente verso questo tipo di intervento, fino alla condizione di 'irregolarità' del loro soggiorno in Italia.

Inoltre, le trasformazioni sociali e l'affermarsi di nuovi bisogni della collettività inducono i legislatori ad adeguare le norme e con l'evolversi della società muta anche il sistema giuridico-amministrativo con il quale l'intero impianto censuario è tenuto a confrontarsi. In un'ottica di globalizzazione e di libera circolazione, le forti dinamiche demografiche e i consistenti flussi migratori, anche senza alcuna autorizzazione di ingresso, da alcune aree del mondo verso i paesi di maggiore attrazione hanno prodotto, negli ultimi decenni, un nuovo assetto sociale, in particolare nel vecchio continente, che ha indotto il sistema normativo internazionale in materia di censimenti a ripensare il concetto di popolazione 'censibile'.

Il presente lavoro ha l'obiettivo di esporre le criticità che caratterizzano il censimento degli stranieri e le strategie che la macchina censuaria intende mettere in atto per contenerle. Occorre sottolineare preliminarmente che le problematiche da affrontare non sono circoscritte alla sola dimensione statistica ma si estendono anche all'ambito normativo, connotato talvolta da ambiguità e da insufficiente chiarezza. Inoltre, le innovazioni metodologiche di cui è portatore il prossimo censimento della

_

³ Questa seconda parte dell'articolo è interamente attribuibile a Gerardo Gallo e a Evelina Paluzzi; in particolare i due autori hanno congiuntamente redatto i paragrafi 1 e 4, il paragrafo 2 è attribuibile a Evelina Paluzzi e il 3 a Gerardo Gallo. Si desidera ringraziare il Professor Antonio Cortese e il Direttore Centrale dei Censimenti Generali Dottor Andrea Mancini che hanno letto varie stesure del lavoro formulando considerazioni critiche e fornendo utili consigli e suggerimenti.

popolazione, come ad esempio la rilevazione assistita da Lista Anagrafica Comunale (LAC), possono acuire i problemi di copertura cui incorre particolarmente la rilevazione della popolazione straniera.

Nel paragrafo 2 vengono affrontati, oltre alla normativa anagrafica relativa alla popolazione straniera e agli effetti che essa produce sulla rilevazione censuaria, anche i punti critici sollevati dal recente decreto sulla sicurezza, oggi convertito in legge, i limiti di conciliabilità delle Raccomandazioni internazionali e del Regolamento europeo con la realtà italiana, nonché le incoerenze normative connesse al presupposto della eleggibilità censuaria, ovvero il concetto di residenza e di dimora abituale, in base al quale gli individui vengono enumerati in occasione della tornata censuaria.

Il paragrafo 3, entrando nel vivo della metodologia che il prossimo censimento intende adottare, tratta le criticità dovute all'individuazione delle tipologie di stranieri 'censibili' e gli aspetti legati alle tecniche integrative e alternative al disegno della nuova strategia censuaria che consentono di affrontare i limiti statisticamente 'fisiologici' della rilevazione censuaria degli stranieri.

2. La normativa sugli stranieri

In questo paragrafo vengono affrontati gli aspetti normativi in materia di immigrazione, in particolare quelli attinenti alle disposizioni anagrafiche relative ai cittadini stranieri e all'impatto che le novità legislative introdotte dal recente 'Pacchetto sicurezza' possono avere sul censimento. L'intento è di mettere in luce le possibili incoerenze tra le funzioni eminentemente conoscitive di una rilevazione statistica quale quella censuaria e gli obiettivi di un impianto normativo che tende verso un irrigidimento della prassi amministrativa.

E' ben noto come il sistema giuridico-amministrativo imprima un indirizzo alla statistica ufficiale, non soltanto relativamente alle questioni di protezione dei dati individuali, di privacy e di quesiti sensibili, ma anche per tutti gli aspetti definitori che delimitano l'universo di riferimento, oggetto di osservazione statistica. Infatti, uno degli obiettivi del presente lavoro è proprio quello di mettere in luce come le norme possano vincolare il censimento in misura tale da elevare il rischio di scattare una fotografia parziale della realtà italiana. A riguardo vale la pena ricordare che il censimento è la rilevazione statistica che più di altre si colloca in una posizione di contiguità rispetto al sistema amministrativo, in particolare alle anagrafi con le quali interagisce in misura significativa (basti pensare al confronto censimentoanagrafe e all'aggiornamento delle anagrafi nonché al perfezionamento del censimento). In virtù di questa reciprocità, per la rilevazione censuaria appare difficile sottrarsi ai vincoli dell'impianto normativo che regola le anagrafi, vincoli che si irrigidiscono quando l'osservazione statistica si estende alla popolazione straniera per la quale si rileva una difficoltà di individuazione e di definizione dell'universo di riferimento⁴. Le domande sono molteplici: quali stranieri sono da considerarsi come dimoranti abitualmente? Come osservare gli stranieri irregolari? Occorre censire anche i clandestini? Questi sono quesiti a cui l'Istat, attraverso studi e analisi ad hoc, sta cercando di dare risposte efficaci, conciliando il rispetto delle norme con il perseguimento della qualità di processo e di prodotto della rilevazione censuaria.

2.1 La disciplina anagrafica sugli stranieri

Si richiama, a grandi linee, la normativa che disciplina le iscrizioni anagrafiche dei cittadini stranieri, distinti in cittadini comunitari dei Paesi membri dell'Unione europea (Ue) e cittadini stranieri non Ue. Per gli stranieri cittadini dei Paesi dell'Ue, se il soggiorno in Italia è inferiore a tre mesi, non è richiesta alcuna condizione o formalità salvo il possesso di un documento d'identità; se il soggiorno è superiore a tre mesi, è necessario chiedere l'iscrizione in anagrafe presso il comune nel quale si dimora abitualmente (D.P.R. n° 30 del 06/02/2007 in vigore dall'11/04/2007).

In particolare, ai fini dell'iscrizione anagrafica i cittadini comunitari devono presentarsi all'Anagrafe con un valido documento di identità, oltre che con le seguenti attestazioni:

_

⁴ Per ulteriori approfondimenti sul tema, vedi La conta degli stranieri: una bella sfida per il censimento demografico del 2011, A. Cortese, in Contributi Istat n. 5. Roma, 2008.

- nel caso di soggiorno per motivi di lavoro, deve essere prodotta apposita documentazione attestante l'attività lavorativa svolta. Lo svolgimento di attività lavorativa dà diritto al soggiorno; occorre attestare, anche con autocertificazione, l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato o il regolare svolgimento di lavoro autonomo. Per i soli cittadini di Romania e Bulgaria (Paesi entrati nella UE nel 2007) vige un regime temporaneo fino al 31 dicembre 2009; pertanto, i lavoratori di questi Paesi devono possedere un nulla osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione (Questura) per svolgere la propria attività e richiedere l'iscrizione anagrafica, se occupati in ambiti diversi da: lavoro stagionale, settore agricolo, settore turistico-alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, settore edilizio, settore metalmeccanico, attività dirigenziale o altamente qualificata.
- nell'ipotesi di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale deve essere prodotta la documentazione di iscrizione al corso di studi o di formazione professionale, una polizza per l'assicurazione sanitaria e dimostrata la disponibilità di risorse economiche;
- nell'ipotesi di soggiorno senza svolgere attività lavorativa o di studio o di formazione professionale il cittadino comunitario deve dimostrare solo la disponibilità delle risorse economiche e la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria;
- per il familiare comunitario (coniuge, figlio minore di anni 21 del richiedente o del coniuge, genitori del richiedente o del coniuge a carico) che raggiunge il parente già regolarmente soggiornante è necessario dimostrare il legame di parentela e di essere a suo carico.

Per quanto concerne l'iscrizione anagrafica del cittadino dei paesi non Ue, per una maggiore chiarezza espositiva, si distinguono due condizioni di regolarità che differenziano gli stranieri extracomunitari in due tipologie:

- 1. gli stranieri che sono in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità;
- 2. gli stranieri che, in possesso di un visto di ingresso, hanno fatto richiesta del primo permesso di soggiorno e gli stranieri che hanno presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto.

Per la prima tipologia di stranieri, i requisiti richiesti per l'iscrizione in anagrafe sono:

- il permesso di soggiorno;
- il passaporto;
- gli atti originali legalizzati e tradotti di nascita, matrimonio, ecc. per attestare lo stato civile e le relazioni di parentela con i familiari a carico;
- se lavoratore subordinato, deve esibire il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'immigrazione e la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale che attesti l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso;
- la copia della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoratore subordinato.

Relativamente al ricongiungimento familiare⁵, ne può fare richiesta il cittadino straniero che sia titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno con durata non inferiore ad un anno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo, per asilo, per studio, motivi religiosi, motivi familiari e per protezione sussidiaria, per poter essere raggiunto in Italia dai parenti più stretti. L'ingresso per ricongiungimento familiare è possibile previo rilascio del visto e del nulla osta per ricongiungimento familiare che consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, ai familiari di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. L'Ambasciata Italiana del paese di origine concede al cittadino straniero il visto di ingresso per motivi di famiglia solo se lo Sportello Unico per l'Immigrazione del Governo Italiano ha

⁵ Secondo la vigente normativa (Testo Unico sull'immigrazione n. 286/1998, D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni) la richiesta di ricongiungimento può essere effettuata per: il coniuge maggiorenne non legalmente separato; i figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio), a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; i figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute. Se si è in possesso dei suddetti requisiti, la richiesta viene inoltrata presso lo Sportello unico competente il quale provvederà a verificare, mediante apposita documentazione, la disponibilità di alloggio e di reddito minimo necessari a soddisfare la richiesta. Dopo il passaggio allo Sportello Unico, il familiare ricongiunto deve recarsi presso un Ufficio Postale dove spedirà la richiesta di soggiorno rilasciategli dallo Sportello Unico, ritirandone una ricevuta.

emesso il nulla osta. Il possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno abilita all'inoltro della domanda di nulla osta.

Nell'ambito della seconda tipologia di stranieri, dunque, si distinguono coloro che, muniti di un visto di ingresso e della domanda, sono in attesa del primo permesso di soggiorno e coloro che, avendone fatto richiesta entro i tempi previsti dalla legge, sono in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno scaduto. Nel primo caso, l'iscrizione anagrafica deve essere subordinata all'esibizione del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per immigrazione, della ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso, nonché della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico⁶. Nel secondo caso si può procedere all'iscrizione anagrafica nei confronti cittadini stranieri extracomunitari mai inseriti nei registri della popolazione residente ovvero cancellati dagli stessi per irreperibilità e ricomparsi successivamente, a condizione che la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso, e che sia stata rilasciata dall' ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo⁷.

Anche per gli stranieri iscritti in anagrafe con permesso di soggiorno scaduto, l'iscrizione anagrafica non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno e nel caso in cui richiedano l'iscrizione presso l'anagrafe di un altro comune (trasferimento di residenza) non occorre che possiedano un titolo di soggiorno valido ma è sufficiente che siano in possesso di una ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, unitamente a quest'ultimo titolo, sebbene scaduto.

Relativamente ai minori stranieri in attesa di adozione, ai fini dell'iscrizione in anagrafe non viene più richiesto il permesso di soggiorno. Diversamente, nel caso di adozione di stranieri maggiorenni, persiste la necessità del permesso di soggiorno ai fini dell'iscrizione anagrafica.

Si enumera, inoltre, il caso degli stranieri in attesa di permesso di soggiorno per motivi familiari, per costoro, sebbene non ancora in possesso del permesso di soggiorno, è possibile procedere all'iscrizione anagrafica se in possesso del visto di ingresso, della ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno, nonché di fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico⁸. Infine, si accenna brevemente all'iscrizione anagrafica degli stranieri discendenti da avo italiano in attesa di riconoscimento della cittadinanza e degli stranieri che intendono riacquistare la cittadinanza italiana. Per il primo caso, la Legge n. 68 del 28/5/2007 prevede che per soggiorni di durata inferiore a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno ma una dichiarazione di presenza9. La ricevuta di tale dichiarazione, costituisce titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis"¹⁰. La circolare del Ministero dell'Interno n. 14 del 31/10/2008 conferma gli stessi principi contenuti nella circolare in nota 9 anche per gli stranieri che intendono riacquistare la cittadinanza italiana.

Il recente Pacchetto Sicurezza, apportando una serie di modifiche anche all'Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente relativamente ai cittadini stranieri, ha introdotto dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge n. 1228/1954 la seguente norma: "L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie". Secondo tale disposizione, è data facoltà al comune di esercitare le proprie competenze in materia sanitaria, controllando le condizioni igienico-sanitarie degli immobili in occasione delle richieste d'iscrizione e di variazione anagrafica. Questa norma ovviamente riguarda sia i cittadini italiani che i cittadini stranieri, sebbene sia legittimo ritenere, in un contesto di irrigidimento delle modalità di controllo del fenomeno migratorio, che il suo scopo ultimo sia quello di ostacolare le iscrizioni di stranieri (in speciali modo, i senza fissa dimora) che versano in condizioni economiche, sociali o familiari, quindi abitative, critiche. Inoltre, l'articolo 1 comma 28 modifica l'articolo 11, comma

⁶ Circolare del Ministero dell'Interno n. 42 del 17/11/2006.

⁷ Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 2/4/2007.

⁸ Circolare del Ministero dell'Interno n. 43 del 2/8/2007.

⁹ Questa legge stabilisce che gli stranieri che non provengono da Paesi dell'area Schengen formulano la dichiarazione di presenza all'Autorità di frontiera, al momento dell'ingresso, mentre gli stranieri che provengono dall'area Schengen dichiarano la propria presenza al Questore, entro otto giorni dall'ingresso. ¹⁰ Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 13/6/2007.

1, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento anagrafico) riducendo da un anno a sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, il termine a decorrere dal quale è possibile avviare il procedimento di cancellazione anagrafica dello straniero, per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale di cui all'art. 7, comma 3, dello stesso regolamento. Infine, il Pacchetto Sicurezza introduce anche il reato di clandestinità cui incorrono gli stranieri sprovvisti di un valido permesso di soggiorno; questa norma desta più di altre preoccupazione sollevando dubbi e incertezze circa le conseguenze che essa potrebbe produrre sul censimento degli stranieri.

In considerazione di quanto appena affermato, non si possono ignorare i vincoli che la nuova normativa sulla sicurezza e il regolamento anagrafico esercitano sulla rilevazione censuaria la cui funzione statistica potrebbe risultarne sminuita.

Come già accennato, il censimento della popolazione, pur essendo una rilevazione statistica, presenta delle implicazioni di tipo amministrativo in virtù della sua finalità principale che è quella di fornire, a cadenza decennale e per singolo comune, la popolazione residente sul territorio italiano. Sulla base di questo dato le anagrafi comunali, attraverso il confronto tra le risultanze censuarie e il dato di popolazione iscritta in anagrafe, devono procedere all'aggiornamento dei propri registri anagrafici (revisione anagrafica). E' evidente, dunque, lo stretto legame che si stabilisce tra censimento e anagrafe, fondato su una circolarità delle informazioni che reciprocamente si controllano, si confermano e si aggiornano.

Uno dei punti nodali attiene al fatto che l'iscrizione in anagrafe degli stranieri non Ue è vincolata non soltanto alla condizione di dimora abituale, ma anche alla condizione di regolarità del loro soggiorno. Questa disposizione limiterebbe la rilevazione censuaria alla sola componente 'regolare' della popolazione straniera, escludendo dal campo di osservazione quella parte di stranieri che, seppure *de facto* 'abitualmente dimoranti' nel territorio italiano, non possiede i requisiti per l'iscrizione in anagrafe. Ci si riferisce agli irregolari, ovvero coloro che hanno un permesso di soggiorno scaduto e che non sono in possesso dei requisiti per il rinnovo o di coloro che sono entrati in Italia da più di tre mesi e non hanno i requisiti per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno, e ai clandestini, ossia gli stranieri entrati in Italia illegalmente e senza alcun titolo di soggiorno. Inoltre, tra gli stranieri che sono *de facto* abitualmente dimoranti e sono in condizioni di regolarità, vi sono anche coloro che non procedono all'iscrizione in anagrafe; questa è la componente che costituisce la sottocopertura anagrafica per il cui trattamento la Direzione Centrale dei Censimenti Generali (DCCG) sta predisponendo degli studi specifici.

In realtà, già per il censimento del 2001 l'Istat, in ottemperanza delle vigenti disposizioni normative in materia di anagrafe, aveva definito i *cittadini stranieri residenti* come le persone di cittadinanza straniera aventi dimora abituale in Italia e che avessero i requisiti per l'iscrizione in anagrafe; in particolare, per gli stranieri dei Paesi non Ue i requisiti erano, oltre alla dimora abituale, il possesso del permesso o della carta di soggiorno. Ciò ha ristretto il campo di osservazione censuaria circoscrivendolo alla sola componente regolare; questa scelta, che ha inevitabilmente esposto il censimento a giudizi critici circa l'esaustività dell'enumerazione dei cittadini stranieri, già di per sé inficiata da problemi di sottocopertura 'fisiologica', ha penalizzato in certa misura il ruolo conoscitivo proprio della rilevazione statistica.

In questa ottica, il dibattito in corso va nella direzione di un censimento il più possibile avulso dalle rigidità dei condizionamenti normativi, sostenendo, tra gli obiettivi censuari, quello della rilevazione degli stranieri abitualmente dimoranti, a prescindere dalla condizione di regolarità del loro soggiorno. Questa posizione viene avallata, peraltro, anche dalle ultime Raccomandazioni UNECE che suggeriscono, per la tornata censuaria del 2010-2011, che tutti gli stranieri usual residents, siano essi regolari o irregolari o anche senza nessuna documentazione sulla titolarità all'ingresso e al soggiorno in Italia, dovrebbero essere inclusi nella popolazione residente censita. Alla base di questo statement internazionale c'è l'intenzione di non considerare gli stranieri separatamente dalle persone che hanno la dimora abituale e fare in modo che tutti gli individui siano inclusi nella enumerazione censuaria.

Le stesse Nazioni Unite, tuttavia, precisano che la popolazione dimorante abitualmente non deve essere confusa con il concetto di popolazione legale che fa riferimento alla condizione giuridica di soggiorno dei cittadini stranieri. Pertanto, se da un lato il censimento dovrebbe fornire l'ammontare complessivo dei cittadini non nazionali, per poter pianificare la domanda di servizi, di cura e di assistenza di questo

segmento di popolazione, dall'altro si riconosce che è quanto mai difficile, laddove impossibile, assicurare che le persone che vivono in condizioni di irregolarità o di clandestinità possano essere interessate alla enumerazione censuaria. Tuttavia, ciascun Paese dovrebbe compiere, nel corso delle operazioni censuarie, tutti gli sforzi per assicurare la copertura della rilevazione a prescindere dalla condizione di legalità degli immigrati presenti sul territorio.

2.2 Il concetto di residenza e di dimora abituale

Il concetto di residenza, per quanto codificato e regolamentato dalla disciplina anagrafica, non riesce a trovare ancora oggi il suo giusto alveo per la mancanza di parametri che ne determinino con precisione e puntualità la collocazione. Invero, non è agevole esprimere, in forma sintetica e precisa, un concetto complesso che ha alla base una posizione generata dalla concomitanza di più fattori, a volte aleatori¹¹. E' utile, a questo punto, richiamare brevemente alcuni elementi costitutivi dei concetti di residenza e di dimora abituale. La residenza altro non è che la registrazione di una situazione di fatto che si autodetermina se soddisfatte le seguenti condizioni:

- volontà dell'interessato di stabilire liberamente la propria residenza in qualsiasi comune del territorio nazionale;
- dimora abituale nel territorio comunale.

La giurisprudenza ha distinto nell'ambito del concetto di residenza un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo, ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi. Tuttavia anche l'elemento soggettivo non può esprimersi come una pura intenzione, bensì deve essere dimostrato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali. Ne deriva che la residenza è comunque una situazione di fatto, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una situazione di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche, ovvero si rende necessario che il soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione.

L'Ufficiale di anagrafe assicura la regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente ed è responsabile dell'esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici. Egli dispone gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche. L'accertamento è un procedimento amministrativo dell'iscrizione anagrafica in base al quale l'Ufficio anagrafico è tenuto ad individuare i requisiti di dimora abituale nel luogo dichiarato.

L'indagine non si limita al fatto di aver trovato una persona all'indirizzo dichiarato, ma hanno anche la facoltà di verificare che le condizioni di sicurezza e igiene pubblica garantiscano concrete possibilità abitative all'indirizzo di dimora dichiarato. Rispetto a questo ultimo punto, il recente "Pacchetto sicurezza"12 riconferma sostanzialmente la possibilità di prevedere, per tutti i cittadini - italiani, comunitari e stranieri - la verifica da parte dei competenti uffici comunali delle condizioni igienicosanitarie dell'alloggio. Questa verifica è discrezionale e, come già detto in precedenza, non condiziona l'iscrizione anagrafica.

2.3 Popolazione legale, popolazione residente e popolazione abitualmente dimorante

Uno dei punti critici che si coglie nella relazione tra censimento e anagrafe, ovvero in quel legame sottile tra la statistica ufficiale e il sistema amministrativo-normativo, risiede anche nella interscambiabilità dei tre concetti di popolazione censuaria: popolazione legale, popolazione residente e popolazione abitualmente dimorante. Posto che si tratti di tre termini per definire esattamente lo stesso concetto, si osserva tuttavia una diversità nel loro utilizzo e, come si vedrà più nel dettaglio, anche nei

¹¹ Tratto dalla relazione di N. Corvino, A.N.U.S.C.A,, presentata in occasione del Convegno USCI, Censimento e federalismo, tenutosi il 5 e 6 maggio 2009 a

¹² In vigore dall'8 agosto 2009 (la legge 15 luglio 2009 n. 94, "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24.7.2009)

criteri che delimitano il campo di osservazione della popolazione, ovvero delle unità eleggibili a prenderne parte.

La popolazione legale¹³ è un concetto esclusivamente censuario e coincide con la popolazione residente censita. Con Decreto Presidenziale, ad ogni tornata censuaria, la popolazione residente censita viene definita popolazione legale e assume una valenza amministrativa nel momento in cui, in base ad essa, vengono definite le soglie demografiche degli enti locali per stabilire diritti, obblighi, divieti o facoltà dei comuni ad usufruire di risorse finanziarie, di rappresentanze politiche, ecc.¹⁴.

Il legame che la popolazione residente censita ha con il sistema amministrativo (anagrafe) si esplicita nella consuetudine che in Italia il censimento ha sempre usato gli stessi criteri dell'anagrafe per determinare il luogo di residenza dei rispondenti e, quindi, per determinare la popolazione residente¹⁵. Questa relazione si concretizza nel momento in cui, alla data di riferimento di ogni censimento, la popolazione censita diviene il dato di popolazione residente da cui l'anagrafe deve ripartire per poi procedere, durante il decennio intercensuario, al suo aggiornamento corrente mediante le poste in entrata (iscrizioni per trasferimento e per nascita) e le poste in uscita (cancellazioni per trasferimento e per morte). Infine, la stretta relazione tra censimento e anagrafe si palesa anche nello scambio di informazioni in virtù del quale, mediante il confronto censimento-anagrafe, il censimento procede al perfezionamento del suo dato (recupero di persone sfuggite al censimento e cancellazione di persone non più abitualmente dimoranti) e l'anagrafe predispone le operazioni di aggiornamento dei propri registri di popolazione residente (iscrizione di persone censite come abitualmente dimoranti e cancellazione di persone risultate irreperibili al censimento).

Si introduce ora il punto nodale che pone alcune questioni da affrontare nell'ambito della progettazione del censimento degli stranieri, ovvero le criticità che caratterizzano il concetto di dimora abituale. Aver assunto da parte del censimento la stessa definizione anagrafica di luogo di residenza per determinare la popolazione residente ha, di fatto, determinato l'esclusione dalla rilevazione censuaria di quanti non potessero procedere all'iscrizione anagrafica, ad esempio, gli stranieri irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. Inoltre, tale approccio ha impedito all'Istat di adottare una definizione di luogo di dimora abituale più conforme alle Raccomandazioni internazionali (ad esempio l'uso del criterio dei 12 mesi di dimora)¹⁶. Il prossimo censimento della popolazione annuncia una serie di innovazioni fondamentali: in questo contesto, sarà importante valutare se un diverso approccio alla definizione della popolazione residente sarà possibile.¹⁷

La popolazione abitualmente dimorante è, infatti, un concetto dai contorni più ampi rispetto a quello di popolazione residente anagrafica e, in quanto tale, a rischio di 'interpretabilità': se da un lato la dimora abituale costituisce il presupposto per definire lo stato di residente (iscritto o iscrivibile in anagrafe), dall'altro si osserva che non tutte le persone abitualmente dimoranti sono 'anagraficamente' residenti, ovvero iscritte o iscrivibili in anagrafe. Questa condizione si presuppone sia particolarmente diffusa per la popolazione straniera la quale per l'iscrizione in anagrafe deve dimostrare di avere non soltanto la dimora abituale in un dato comune, come accade per la popolazione italiana, ma deve presentare anche le condizioni di regolarità del soggiorno in Italia.

Secondo questa ottica, quindi, gli stranieri irregolari (con permesso di soggiorno scaduto e senza istanza di rinnovo o con visto di ingresso scaduto), i clandestini (senza alcun titolo di soggiorno, ovvero senza visto di ingresso) o gli stranieri regolari (con permesso di soggiorno valido o con istanza di rinnovo), seppure non iscritti in anagrafe, quindi non residenti de jure, possono essere abitualmente dimoranti, quindi residenti de facto. Se il censimento della popolazione deve cogliere la popolazione che dimora abitualmente sul territorio nazionale, ci si chiede come debbano essere censite le tipologie di stranieri sopra menzionate. Se gli stranieri non Ue, siano essi regolari che irregolari, non iscritti in anagrafe

21

.

¹³ Dal DPR del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 2003: "Considerato che occorre provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della repubblica 22 maggio 2001, n. 276, a dichiarare popolazione legale la popolazione residente censità". Dal DPR n. 276: "Art. 2, Obiettivi: 1) Il censimento generale della popolazione: a) fornisce informazioni sulle principali caratteristiche strutturali della popolazione; b) determina la popolazione legale; c) fornisce dati e informazioni per l'aggiornamento e la revisione delle anagrafi comunali della popolazione residente.... Art. 3, comma 2: la popolazione residente censita è considerata popolazione legale...".

¹⁴ Il Testo Unico della Legge sull'ordinamento degli Enti locali (d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267) individua classi di ampiezza demografica di Comuni e Province per stabilire diritti, obblighi, divieti e facoltà degli stessi. In particolare, sono determinate dall'appartenenza ad una determinata classe di ampiezza demografica le entrate finanziarie comunali, la condizione di amministratori e dipendenti comunali, le modalità della rappresentanza politica e diverse altre facoltà quali l'apertura di nuove farmacie o l'assunzione di nuovo personale.

¹⁵ Confronta Bisogno E. *Quali dati ufficiali sull'immigrazione straniera in Italia: molte sfide, alcune priorità.* Relazione presentata alla Nona Conferenza Nazionale di Statistica, *Leggere il cambiamento del paese*, Roma, 15-16 dicembre 2008.

¹⁶ Si consideri che secondo le Raccomandazioni UNECE la popolazione usual resident è costituita dalle persone dimoranti abitualmente nei dodici mesi precedenti la data di riferimento del censimento oppure che abbiano l'intenzione a soggiornare nei 12 mesi successivi la stessa data.
17 Ibidem

venissero censiti come abitualmente dimoranti in un dato comune, ciò comporterebbe, a seguito del confronto censimento-anagrafe e in fase di revisione anagrafica, la loro iscrizione nei registri di popolazione¹⁸. Tuttavia questa operazione, come già accennato precedentemente, è consentita soltanto a coloro che possiedono i requisiti per la regolarità del loro soggiorno, *conditio sine qua non* per procedere all'iscrizione in anagrafe. Gli stranieri irregolari e i clandestini, invece, non soltanto non possono essere iscritti in anagrafe, ma diverrebbero passibili di denuncia per reato di clandestinità, secondo le norme sugli stranieri contenute nel Pacchetto Sicurezza di recente approvazione.

Si consideri che in Italia il numero di irregolari secondo le stime dell'ISMU¹⁹ ha oscillato, dal 1998 in poi, tra le 200.000 e le 800.000 unità, con periodiche riduzioni dovute alla sanatoria del 2002 e al decreto flussi del 2007. Gli irregolari, secondo le valutazioni dell'ISMU, erano 650.000 all'inizio del 2008²⁰.

Posto che il censimento della popolazione sia una rilevazione statistica, è innegabile tuttavia il condizionamento che il sistema amministrativo-normativo esercita su di esso. Coerentemente con quanto appena affermato, la Direzione centrale dei censimenti generali dell'Istat si chiede, in fase progettuale e propedeutica alla rilevazione censuaria, quali siano i requisiti di 'censibilità' per i cittadini stranieri non Ue non iscritti in anagrafe e soggiornanti irregolarmente sebbene abitualmente dimoranti in Italia e quale prassi sia tenuta ad adottare l'anagrafe se il censimento del 2011 lì coglierà e li includerà nella popolazione residente.

Le maggiori difficoltà della rilevazione censuaria della popolazione straniera risiedono, in primo luogo, nelle rigidità normative che regolano l'immigrazione e il soggiorno in Italia, amplificate dal recente Pacchetto Sicurezza, sebbene smussate da numerose deroghe ed 'eccezioni che confermano la regola'. Queste criticità, combinate con il criterio della dimora abituale e le disposizioni in materia di iscrizione in anagrafe, possono dare luogo in ambito censuario non soltanto a difficoltà nella definizione dell'universo di riferimento ma anche ad effetti negativi sulla qualità del prodotto finale.

Il censimento della popolazione, dunque, dovendo operare nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di immigrazione nonché di regolamento anagrafico, nel tentativo di contemperare le esigenze conoscitive con quelle di natura giuridica, rischia di disattendere in parte la sua funzione statistica che è quella di cogliere la situazione di fatto della popolazione ad un dato istante. E' pur vero che l'enumerazione censuaria degli stranieri abitualmente dimoranti è certamente condizionata dalla capacità dello strumento censuario di cogliere esaustivamente l'universo di riferimento, ma altrettanto condizionante risulta essere la legislazione nazionale in materia di dimora abituale, di titolarità di iscrizione in anagrafe nonché in materia di immigrazione.

In occasione della prossima tornata censuaria, conseguentemente alla mutata fisionomia della società dovuta alla crescente componente straniera e coerentemente con il nuovo sistema di regole che disciplina il fenomeno migratorio, l'Istat si trova nella condizione di mediare, e contemperare, tra la funzione statistica che gli è istituzionalmente propria e i vincoli normativi che possono condizionare, laddove non contraddire, i presupposti di base della rilevazione censuaria.

Dall'osservatorio anagrafico, il censimento della popolazione, oltre a rappresentare l'occasione per determinare la popolazione legale, non è soltanto un utile strumento di rilevazione, che raccoglie e analizza serie di dati, per microaree, relativi alla struttura della popolazione ed informazioni dettagliate sulle sue caratteristiche demografiche e socioeconomiche, ma costituisce soprattutto il mezzo che consente l'aggiornamento delle anagrafi della popolazione residente. Quindi, per l'anagrafe, la rilevazione censuaria si presenta come un'occasione proficua per rimettere in discussione alcuni principi superati dall'evoluzione dei tempi e dal nuovo contesto socio-economico che si è andato configurando, quali il concetto di residenza alla luce di recenti orientamenti giurisprudenziali, la definizione di famiglia anagrafica e nucleo familiare, i cambiamenti sostanziali avutisi nella tipologia e precarietà abitativa, la notevole diffusione dei senza fissa dimora, nonché il soggiorno e la residenza degli stranieri comunitari.²¹

¹⁸ A questo riguardo è opportuno citare il caso della Spagna dove il Padrón Municipal comprende anche le iscrizioni della componente irregolare dell'immigrazione.

¹⁹ E' la Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità.

²⁰ Dall'articolo di M. Livi Bacci, *Quali politiche contro l'irregolarità*?, pubblicato su *Neodemos* il 10/06/2009.

²¹ Confronta Corvino N., I prossimi censimenti: un'occasione di innovazione nell'informazione economica e sociale per i territori. Intervento ANUSCA presentato al Convegno USCI, Censimento e federalismo. Lecce, 5 e 6 maggio 2009.

3. Le criticità del censimento degli stranieri

Questo paragrafo illustra alcune difficoltà che la rilevazione degli stranieri può comportare all'impianto metodologico che si intende adottare per il censimento della popolazione del 2011. È noto che nell'ambito del censimento tradizionale la rilevazione della popolazione straniera presenta elevati tassi di sottocopertura, soprattutto nei contesti metropolitani. Infatti, dalle valutazioni effettuate dai ricercatori della DCCG sulle passate esperienze censuarie emergono con chiarezza le difficoltà del censimento a raggiungere una popolazione fortemente mobile sul territorio, quale quella straniera²², e i limiti di un impianto organizzativo censuario che risente dalla dimensione demografica dei comuni²³. Queste criticità hanno portato l'Istat a diversificare i metodi di rilevazione censuaria del 2011 non soltanto secondo la classe di ampiezza demografica dei comuni ma anche in base alle specificità di alcune sottopopolazioni quali gli stranieri, i senza fissa dimora e i senza tetto.

Il disegno generale della rilevazione censuaria del 2011 prevede l'impiego di liste anagrafiche precensuarie desunte dai registri anagrafici della popolazione residente, finalizzato alla spedizione postale dei questionari di rilevazione. Ulteriori dettagli sul disegno complessivo della rilevazione censuaria del 2011 sono illustrati in un lavoro dedicato che la DCCG ha presentato in diverse occasioni di incontro e di dibattito sia nell'ambito dell'Istituto sia in alcuni convegni scientifici tra la fine del 2008 e l'inizio dell'anno corrente²⁴.

L'impianto del censimento assistito da lista si basa sull'utilizzo delle LAC e sulla ricognizione sul territorio, effettuata dai rilevatori comunali, per verificare le mancate risposte dei questionari postali inviati che, nel caso degli individui che non dimorano più abitualmente nel comune, darebbero luogo alla sovra copertura dei registri anagrafici per effetto delle mancate cancellazioni²⁵. Inoltre, l'impiego dei rilevatori comunali è previsto anche per cogliere le persone non iscritte in anagrafe ma dimoranti abitualmente nel comune (sottocopertura anagrafica per mancata iscrizione). Le operazioni per il recupero della sottocopertura delle LAC sarebbero guidate dalle Liste Integrative Ausiliarie (LIFA) o tramite un'indagine statistica *ad hoc*, secondo il metodo cattura-ricattura, contestuale al censimento.

Nel complesso, la nuova strategia censuaria, se da un lato agevola, mediante un confronto censimento-anagrafe contestuale, le operazioni di cancellazione di numerosi stranieri irreperibili al censimento, dall'altro comporta la necessità di affrontare il problema della sottocopertura anagrafica che, in seguito ad alcune specificità dell'immigrazione in Italia, può assumere dimensioni non trascurabili. E' noto, infatti, che la presenza straniera in Italia è caratterizzata, oltre che da una elevata mobilità sul territorio e da una tendenza a non regolarizzare la propria posizione anagrafica in caso di trasferimento presso altri comuni o all'estero, da procedure di rinnovo dei permessi di soggiorno piuttosto lente e macchinose nonché da un elevato numero di clandestini e irregolari presenti sul territorio italiano.

Quanto appena illustrato impone di prevedere, per la rilevazione censuaria degli stranieri, soluzioni ad hoc e diversificate, soprattutto nei comuni di maggiore dimensione demografica dove si registra una forte incidenza di stranieri sul totale della popolazione residente. Occorre, pertanto, produrre una previa mappatura del territorio italiano sulla base della concentrazione dei cittadini stranieri, utilizzando le informazioni in possesso dei comuni, sebbene questi dati si riferiscano esclusivamente agli stranieri residenti, quindi alla sola componente regolare dell'immigrazione. Questa operazione consentirebbe di

22

²² Si contano per gli stranieri oltre 220.000 trasferimenti intercomunali all'anno (iscrizioni per altri comuni), con un'incidenza tre volte superiore rispetto a quella registrata per gli italiani.

²³ A questo giudizio si perviene esaminando i dati del sistema di monitoraggio MTCENS, predisposto dall'Istat in occasione del 14° Censimento generale della popolazione, e i risultati dell'indagine di copertura (Cfr. M. Fortini, G. Gallo, E. Paluzzi, A. Reale e A. Silvestrini Criticità di processo e di prodotto nel 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: aspetti rilevanti per la progettazione del 15° Censimento, ISTAT, Documenti n. 10, 2007).

²⁴ Si veda la Nota per il Presidente e il Consiglio dell'Istat, *Linee generali di impostazione metodologica, tecnica e organizzativa del 15° Censimento generale della popolazione*, a cura di F. Crescenzi, M. Fortini, G. Gallo, A. Mancini e il paper presentato alle Giornate di Studio sulla Popolazione *Innovazioni di metodo e conseguenze sull'interazione tra anagrafi e 15° Censimento della popolazione*, a cura di F. Crescenzi, A. Mancini e G. Stassi, Milano 2-4 febbraio 2009.

²⁵ Per ovviare parzialmente a questo tipo di problema, il legislatore con l'art. 15 del DPR 31/08/1999, n. 394 ha modificato l'art. 7 comma 3, e l'art. 11, comma 1 lett. c, del D.p.r. 223/89 (lo stesso Ministero dell'Interno, con circolare n. 28 del 23/12/2002, ha dettato precise disposizioni agli uffici anagrafe per l'applicazione delle nuove disposizioni di legge) prevedendo per gli stranieri iscritti in anagrafe l'obbligo di riproporre la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza entro 60 giorni dalla data di rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno. Il citato art. 11 impone l'automatica cancellazione dello straniero che non abbia assolto gli obblighi relativi alla dichiarazione di rinnovo della dimora abituale: nel caso della rilevazione censuaria l'applicazione di questa norma potrebbe aiutare ad evitare la sopravvalutazione della popolazione straniera. Inoltre, la stessa circolare ha disposto che, al fine dell'iscrizione anagrafica in presenza di valido permesso di soggiorno, si debba prescindere dalla sua durata e dal motivo per cui esso viene concesso. Pertanto, l'ufficiale di anagrafe, verificata la validità del permesso di soggiorno al momento dell'iscrizione, non può rifiutare l'istanza volta ad requisito di dimora abituale. Occorre precisare che, trascorso un anno dal mancato adempimento, è prevista la cancellazione d'ufficio dall'anagrafe nel caso in cui l'interessato non si presenti entro 30 giorni dalla convocazione inviata dall'ufficiale di anagrafe.

definire il fenomeno non soltanto sotto l'aspetto genericamente quantitativo ma in base all'intensità di insediamento delle singole comunità. Si pensi, ad esempio, al caso dei cittadini cinesi che si addensano nell'area della provincia di Prato.

3.1 Quali categorie di stranieri rilevare al censimento del 2011?

In considerazione delle criticità descritte nei paragrafi precedenti, occorre anzitutto affrontare il problema delle categorie di stranieri rilevabili al censimento del 2011. A riguardo, appare opportuna qualche considerazione sui criteri adottati negli ultimi due censimenti. Nel 1991, quando la presenza straniera in Italia ha iniziato ad assumere una certa rilevanza statistica, sono stati censiti come residenti gli stranieri iscritti in anagrafe e coloro che avevano la dimora abituale in Italia. Per gli stranieri temporaneamente presenti fu previsto un foglio individuale a parte, tradotto in 6 lingue, per rilevare gli "stranieri non residenti in Italia".

Per il 2001, la definizione degli stranieri residenti in Italia al censimento prevedeva come requisiti la dimora abituale in Italia e il possesso dei requisiti per l'iscrizione in anagrafe. Secondo lo schema riportato nel prospetto 1, agli stranieri dimoranti abitualmente in Italia che avessero i requisiti per l'iscrizione in anagrafe veniva richiesto di collocarsi nella Lista A del questionario e di compilare le informazioni richieste nella sezione II relativa alle persone abitualmente dimoranti in Italia. Invece, gli stranieri non dimoranti abitualmente nell'alloggio potevano collocarsi nella Lista B del questionario e compilavano la sezione III relativa alle persone Non dimoranti abitualmente nel comune (vedi prospetto 1).

Le due liste erano collocate entrambe sul lembo staccabile del questionario ed era previsto che gli Uffici comunali di censimento, limitatamente alle persone che figuravano nella Lista A, procedessero all'effettuazione del confronto censimento-anagrafe. Appare evidente che al censimento del 2001, l'Istituto ha scelto di puntare soprattutto alla rilevazione degli stranieri regolari, lasciando agli altri la possibilità di iscriversi nella Lista delle persone non abitualmente dimoranti anche nei casi di prolungata dimora abituale in Italia. Infatti, gli stranieri che avevano un permesso di soggiorn006F non valido oppure quelli senza alcun titolo a soggiornare in Italia dovevano collocarsi nella Lista B e venivano computate tra le persone non residenti in Italia, alla stregua di coloro che avevano la dimora abituale all'estero.

In relazione agli aspetti finora trattati sul concetto di dimora abituale, sulla sua conciliabilità con le norme anagrafiche e conformemente con quanto viene richiesto dalle Raccomandazioni internazionali in materia di censimenti, il prospetto 2 mostra le categorie di stranieri rilevabili al censimento del 2011 distinguendo tra gli stranieri che hanno la documentazione in regola per l'iscrizione in anagrafe e coloro che, non essendo in possesso del titolo a soggiornare in Italia, rappresentano di fatto le situazioni più critiche ai fini dell'iscrizione anagrafica.

I casi riportati nel riquadro di colore chiaro riguardano gli stranieri comunitari, iscritti e non iscritti in anagrafe, e gli stranieri non comunitari in possesso di un regolare titolo a soggiornare in Italia oppure in attesa di un rinnovo dei documenti. Queste categorie di stranieri non presentano alcun problema per l'iscrizione in anagrafe. Si è visto, infatti, che gli stranieri comunitari, se superano i tre mesi di soggiorno in Italia, hanno l'obbligo di iscriversi in anagrafe. Anche gli stranieri cittadini dei Paesi non Ue, se abitualmente dimoranti e in condizioni di regolarità (possesso di un valido permesso di soggiorno o in procinto di ottenerlo), dispongono dei requisiti richiesti per l'iscrizione in anagrafe.

Prospetto 1: Liste delle persone dimoranti abitualmente e delle persone NON dimoranti abitualmente presenti nei questionari del censimento della popolazione del 2001

PERSONE DELLA FAMIGLIA: Lista A - Persone che hanno dimora abituale nell'alloggio					
Codice di persona Cognome e nome	Sesso	Data di nascita	Luogo di nascita	Notizie individuali	
1 (A1)	Maschio 1 ☐ Femmina 2 ☐	giorno mese anno		da pag. 6 a pag. 11	
2 (A2)	Maschio 1 \square	giorno mese anno	h	da pag. 12 a pag. 17	
ATTENZIONE: se la fami	glia è composta	da più di due persone richiedere al rile	vatore i fogli aggiuntivi	necessari	
3 (A3)	Maschio 1 \square	giorno mese anno		foglio aggiuntivo	
4 (A4)		giorno mese anno		foglio aggiuntivo	
Lista B - Persone che temporaneai Codice di persona	e <u>NON</u> hanno mente, o che	dimora abituale nell'alloggio, sono occasionalmente presen Cognome e nome	cioè che vivono ti, nell'alloggio	Notizie Individuali	
1 (B1)				pag. 18 e pag. 19	
2 (B2)				pag. 20 e pag. 21	
ATTENZIONE: se vi sono più	di due persone c	he non hanno dimora abituale richiedere	al rilevatore i fogli aggiu	ntivi necessari	
3 (B3)				foglio aggiuntivo	
4 (B4)				foglio aggiuntivo	

Fonte: ISTAT-DCCG 2010

Invece, le categorie di stranieri che figurano nel riquadro in grigio scuro del prospetto 2, pur dimorando abitualmente in Italia, non possono iscriversi nei registri della popolazione residente perché non assolvono agli obblighi e alle formalità prescritti dalla normativa sull'immigrazione²⁶. In particolare, i casi più critici sono rappresentati dagli stranieri extra comunitari con permesso di soggiorno scaduto e senza richiesta di rinnovo (stranieri irregolari), oppure dagli stranieri che non hanno alcun titolo di quelli previsti dalle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione giuridica degli stranieri in Italia (i cosiddetti clandestini)²⁷.

²⁶ Cfr. Palmieri L., Permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica. Una regola con molte eccezioni. In I Servizi Demografici, n. 6, 2009.

²⁷ Cfr. art. 15, comma 1, del D.P.R. del 31 agosto 1999 (Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'art. 1 comma 6 del D.L. n. 286/98), per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e per gli apolidi costituisce requisito per l'iscrizione in anagrafe (oltre alla dimora abituale) il possesso del permesso o della carta di soggiorno. E' opportuno precisare che i Comuni non rilasciano titoli di soggiorno ai cittadini stranieri, competenza specifica delle Questure, ma verificano solamente la regolarità del soggiorno e, conseguentemente, accertato anche il requisito della dimora abituale, procedono all'iscrizione in anagrafe.

Prospetto 2: Categorie di stranieri rilevabili al censimento del 2011 e loro criticità rispetto alla iscrizione anagrafica

Categorie di stranieri rilevabili al censimento del 2011	Criticità rispetto alla iscrizione anagrafica
 Stranieri dei paesi Ue iscritti in anagrafe e abitualmente dimoranti Stranieri dei paesi Ue non iscritti in anagrafe, con l'intenzione a stare in Italia per almeno un anno Stranieri dei paesi non Ue iscritti in anagrafe con permesso di soggiorno in corso di validità e abitualmente dimoranti Stranieri dei paesi non Ue non iscritti in anagrafe con permesso di soggiorno valido e l'intenzione a stare in Italia per almeno un anno Stranieri dei paesi non Ue iscritti in anagrafe, con l'intenzione a stare in Italia per almeno un anno e con richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto Stranieri dei paesi non Ue non iscritti in anagrafe, con l'intenzione a stare in Italia per almeno un anno e con richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto Stranieri dei paesi non Ue non iscritti in anagrafe con visto di ingresso per motivi di lavoro o per ricongiungimento familiare, che hanno presentato richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno e hanno intenzione a stare in Italia per almeno un anno Minori stranieri dei paesi non Ue con visto di ingresso in Italia per adozione con l'intenzione a stare in Italia per almeno un anno Stranieri discendenti da avo italiano in attesa di riconoscimento della cittadinanza e abitualmente dimoranti in Italia Stranieri che intendono riacquistare la cittadinanza e abitualmente dimoranti in Italia 	Nessuna
 Stranieri dei paesi non Ue iscritti in anagrafe e abitualmente dimoranti in Italia con permesso di soggiorno scaduto e senza richiesta di rinnovo Stranieri dei paesi non Ue non iscritti in anagrafe, con l'intenzione a stare in Italia per almeno un anno con permesso di soggiorno scaduto e senza richiesta di rinnovo Stranieri dei paesi non Ue con visto di ingresso di breve durata con l'intenzione a stare in Italia per almeno un anno Stranieri dei paesi non Ue abitualmente dimoranti sprovvisti di qualsiasi titolo a soggiornare in Italia 	Sì

Fonte: ISTAT-DCCG 2010

In un contesto così articolato, appare evidente la difficoltà dell'operazione censuaria che ha come obiettivo il conteggio esaustivo delle persone dimoranti abitualmente in ciascun comune. Se per la popolazione straniera censita al 2011, si dovesse riproporre lo stesso criterio del 2001, vale a dire il possesso dei requisiti per l'iscrizione anagrafica, bisognerà considerare alcune conseguenze che questa scelta comporta. Anzitutto, il numero degli stranieri irregolari potrebbe essere molto consistente in seguito agli effetti della crisi economica degli anni più recenti (si pensi ai mancati rinnovi dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro da parte di alcune imprese); inoltre, l'introduzione del reato di clandestinità nel pacchetto sicurezza potrebbe alimentare nella popolazione straniera un sentimento di dissuasione nei riguardi della rilevazione censuaria che verrebbe vissuta più come una minaccia che come un'occasione per partecipare alla vita sociale italiana. Queste criticità potrebbero avere effetti negativi sull'operazione censuaria, con conseguenze molto rilevanti in termini di sotto copertura della popolazione straniera. A questo riguardo alcuni autori²⁸, che hanno analizzato a fondo l'esperienza della scorsa tornata censuaria nella Capitale, suggeriscono di orientare maggiori sforzi per fare veicolare la notizia del censimento tra i cittadini stranieri irregolari in modo che non rappresenti per loro un rischio ma un'occasione, spendibile anche in futuro, per certificare la loro presenza in Italia in caso di regolarizzazione.

²⁸ Per ulteriori approfondimenti vedi Trentini, M. (2008), "La rilevazione degli stranieri nel Censimento del 2011", Documenti SISTAN n. 11 Conti C. e Strozza S. "Il censimento degli stranieri", in Conti C. e F. Deriu, G.B. Sgritta (a cura di), La rappresentazione difficile. Il XIV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni a Roma, Dipartimento di Scienze Demografiche, Università di Roma "La Sapienza", Roma, mimeo, 2006.

3.2 Gli strumenti di rilevazione degli stranieri al censimento del 2011

La definizione delle diverse categorie di stranieri rilevabili al censimento del 2011 lascia, però, aperto il problema di individuare gli strumenti di rilevazione che consentano di massimizzare la copertura censuaria della popolazione straniera.

L'insieme delle soluzioni ipotizzate dalla DCCG per la rilevazione degli stranieri si inserisce nel quadro generale di un censimento assistito da LAC, introducendo, però, alcune importanti innovazioni che tengono conto dei diversi contesti territoriali e delle specificità dell'immigrazione straniera in Italia.

Nel complesso, la rilevazione degli stranieri può seguire l'impianto generale previsto per il censimento di tutta la popolazione secondo le fasi di seguito elencate:

- 1) creazione degli archivi di base (Liste anagrafiche comunali) necessari all'invio dei questionari presso l'indirizzo di residenza delle unità di rilevazione;
- invio dei questionari presso famiglie e individui con conseguente accertamento, tramite rilevatore comunale, della presenza nel comune delle unità incluse in anagrafe che non rispondono all'invio postale dei questionari;
- recupero delle informazioni derivanti da Liste Integrative Ausiliarie (i Permessi di Soggiorno delle Questure) relative alle unità di rilevazione dimoranti abitualmente sul territorio ma non iscritte in anagrafe.

Tuttavia la DCCG, per rispondere all'esigenza di effettuare una enumerazione il più possibile completa ed esaustiva della popolazione straniera in Italia e al fine di affrontare i problemi di tipo tecnico e organizzativo che solitamente si manifestano nei comuni di maggiore dimensione demografica, ha ipotizzato di introdurre alcune varianti al disegno generale.

Lo schema del prospetto 3 illustra la tecnica di rilevazione che si intende adottare nelle aree di censimento ad elevata incidenza di stranieri dei comuni di maggiore dimensione demografica come, ad esempio, le sezioni di censimento che compongono l'area di Piazza Vittorio nel comune di Roma. Gli Uffici di censimento comunale (Ucc) dispongono delle informazioni necessarie per individuare, nell'ambito del comune, le aree di censimento a più elevata concentrazione straniera e, di conseguenza, maggiormente esposte a rischi di sottocopertura.

La prima ipotesi del prospetto 3 consiste nella possibilità che in tutte le sezioni delle aree di censimento ad elevata densità di stranieri si effettui un tipo di rilevazione porta a porta, secondo lo schema classico del censimento tradizionale. Attraverso l'impiego dei rilevatori comunali, tutte le unità di rilevazione presenti nelle suddette sezioni di censimento saranno contattate per la compilazione dei questionari. Le unità di rilevazione, se sono abitualmente dimoranti, si collocheranno nella Lista A del Foglio di famiglia e di convivenza; se, invece, sono persone non dimoranti abitualmente figureranno soltanto nella Lista B²⁹.


Nel corso delle operazioni di consegna e di ritiro dei questionari, si ipotizza che gli Ucc procedano al reclutamento anche di rilevatori stranieri tenendo conto delle collettività prevalenti in ciascuna area di censimento, che fungano da mediatori culturali con l'obiettivo di rendere più efficace il contatto con le unità di rilevazione straniere e garantire la riuscita delle operazioni censuarie. Inoltre, questa stessa tecnica potrebbe essere prevista anche per rilevare le "famiglie straniere numerose" (quelle da 6 e più componenti presenti nella stessa famiglia anagrafica), a prescindere se le relative aree di censimento rientrino o meno in quelle ad elevata densità di stranieri.

Una seconda ipotesi di rilevazione consiste nella spedizione postale dei questionari di rilevazione utilizzando gli indirizzi di residenza desunti dalle LAC, secondo il disegno generale della rilevazione censuaria. La variante rispetto alla strategia complessiva consisterebbe nel recupero sistematico della sottocopertura anagrafica includendo nelle Liste Integrative Ausiliarie, oltre ai permessi di soggiorno, anche le informazioni in possesso della CEI-CARITAS sulle persone che frequentano o utilizzano i servizi dei Centri di accoglienza e dei Centri ascolto delle strutture di volontariato operanti sul territorio comunale nonché delle associazioni delle comunità straniere.

27

²⁹ Il riferimento alla Lista A e alla Lista B in questo paragrafo non vuole essere una riproposizione delle Liste così come sono state utilizzate al censimento del 2001, ma viene fatto solo per chiarire al lettore l'intenzione di rilevare sia gli stranieri residenti che quelli non residenti.

Prospetto 3: Schema della rilevazione censuaria della popolazione straniera e sue varianti nelle aree di censimento con elevata densità di popolazione straniera



Fonte: ISTAT-DCCG 2010

Sulla base di queste informazioni ausiliarie, si adotterà il recupero sistematico della sottocopertura anagrafica tramite rilevatore comunale con la possibilità che le unità di analisi contattate potranno collocarsi, secondo lo schema del prospetto 2, nella LISTA A per gli stranieri dimoranti abitualmente oppure nella Lista B per gli stranieri non dimoranti abitualmente.

La stessa procedura potrebbe essere utilizzata anche per rilevare i senza tetto e i senza fissa dimora; infatti, queste persone, che vivono in stato di necessità, ricorrono sovente alle strutture di assistenza delle Caritas diocesane e di altre organizzazioni di volontariato che operano sul territorio comunale. Sarebbe, pertanto, opportuno acquisire le informazioni che questi organismi raccolgono sulla loro utenza per utilizzarle, in fase di raccolta e di elaborazione dei dati, in vista di un contenimento dei rischi di sottocopertura censuaria cui le suddette categorie di persone sono particolarmente esposte, nonché come fonte di controllo e integrazione delle informazioni.

A riguardo l'archivio delle istituzioni e delle imprese non profit, già disponibile presso l'Istituto, costituirebbe un importante canale informativo a cui attingere dati sulle associazioni che operano nel settore dell'immigrazione e dell'assistenza in generale e sulla loro distribuzione territoriale, per contattarle, secondo una prassi istituzionale da definire, e acquisire le informazioni di cui sono depositarie in virtù delle attività che svolgono a favore degli stranieri presenti in Italia.

Nel complesso, la seconda ipotesi di rilevazione può essere vista sia come un'alternativa sia come un'integrazione della rilevazione porta a porta; infatti, in alcuni contesti e per alcune sottopopolazioni, la tecnica del recupero sistematico tramite le liste della Caritas potrebbe essere utilizzata anche in modo complementare alla rilevazione porta a porta, laddove gli Ucc ritengano che i rischi di sotto copertura anagrafica non siano da considerarsi così rilevanti da richiedere un intervento del rilevatore comunale "a tappeto" su tutte le unità abitative del comune.

In definitiva, l'obiettivo dell'Istat è di adottare procedure diversificate secondo la complessità organizzativa che particolari categorie di unità di rilevazione comportano nella raccolta delle informazioni. Si tratterebbe, quindi, di operare in un'ottica di rete, coinvolgendo, ad esempio attraverso Convenzioni *ad boc*, le organizzazioni che operano nell'ambito dell'immigrazione, prime fra tutte quelle della Caritas, per impegnarle sinergicamente nel processo di rilevazione censuaria.

Infine, per sensibilizzare la popolazione straniera sull'importanza sociale, politica nonché scientifica di un censimento demografico, sarebbe auspicabile far veicolare gli obiettivi della rilevazione censuaria attraverso due strumenti che possono assumere un ruolo chiave per la copertura censuaria di questo segmento di popolazione: l'impiego della stampa etnica come mezzo di divulgazione dei contenuti informativi del censimento e gli interventi di *moral suasion* da parte dei presidi e degli insegnanti nelle scuole dove risulta elevata la frequenza di alunni stranieri. Questi ultimi assumerebbero un ruolo di mediazione tra le istituzioni, nel caso specifico si tratta degli enti locali e dell'Istat, e la famiglia di appartenenza attraverso un'opera di informazione sull'evento censimento.

Occorre, dunque, mettere in campo tutte le forze e i mezzi possibili per rendere agevole il processo di rilevazione censuaria degli stranieri e, soprattutto, per perseguire risultati efficienti, esaustivi, in grado di arricchire il patrimonio informativo sulla popolazione straniera. Il conseguimento di questi obiettivi è indispensabile alla formulazione di adeguate politiche sull'immigrazione, all'adozione di interventi mirati per l'inserimento lavorativo, familiare, sociale, politico e culturale di popolazioni che stanno sempre più entrando a far parte della società italiana modificandone irrevocabilmente la fisionomia.

4. Conclusioni

Una delle sfide del prossimo censimento della popolazione è rappresentata dalla rilevazione dei cittadini stranieri. In un contesto di crescente mobilità internazionale e di conseguente mutamento del tessuto sociale, l'osservazione statistica del fenomeno migratorio diviene un obiettivo ineludibile il cui perseguimento tuttavia dipende da una molteplicità di variabili, prima fra tutte, il condizionamento normativo. Infatti, il conteggio esaustivo della popolazione straniera potrebbe risultare compromesso qualora il criterio della dimora abituale, su cui si fonda la rilevazione censuaria, rimanesse fortemente ancorato alla normativa anagrafica. Ciò è tanto più vero se si considerano gli effetti restrittivi delle nuove norme in materia di iscrizione anagrafica introdotte dal recente Pacchetto Sicurezza. Se la finalità di un censimento demografico è quella di cogliere ad un dato istante la situazione di fatto del Paese, quindi, nello specifico, quella di comprendere la reale dimensione del fenomeno migratorio in Italia, lo strumento censuario deve poter osservare la società con un elevato grado di libertà, svincolandosi il più possibile dai legacci burocratico-amministrativi che limitano il campo visivo falsandone i contorni.

Pertanto, l'Istat, in qualità di ente produttore di statistiche ufficiali, e il Ministero dell'Interno, in veste di organo di governo per il controllo e l'ordinamento delle anagrafi, sono chiamati a definire per il censimento degli stranieri le modalità più idonee che rispondano, da un lato, alle esigenze informative proprie di un censimento della popolazione, dall'altro, alle disposizioni emanate dal Ministero in materia di anagrafe e di immigrazione. Il nodo da sciogliere riguarda il criterio in base al quale i cittadini stranieri abitualmente dimoranti, a prescindere dalle condizioni di regolarità del soggiorno, possano essere censiti come residenti ed entrare a far parte a pieno titolo della 'foto di gruppo' del Paese.

Il censimento della popolazione ha usato in passato gli stessi criteri dell'anagrafe per definire il luogo di residenza dei cittadini stranieri, escludendo di fatto dalla determinazione della popolazione straniera residente quanti non potessero procedere all'iscrizione anagrafica, quali gli stranieri irregolari abitualmente dimoranti. Questi ultimi rappresentano la categoria su cui porre maggiore attenzione per il censimento del 2011 perché, a seguito dell'introduzione del reato di clandestinità, tenderanno a rendersi

sempre meno visibili sul territorio. Però, uno studio condotto nella Capitale, a circa un anno di distanza dall'ultima rilevazione censuaria, mostra che alcuni stranieri irregolari non sono affatto refrattari al censimento in quanto esso rappresentaun'occasione per esserci almeno una volta...perché essere contati significa contare³⁰.

Pertanto, una delle prove del prossimo censimento della popolazione potrebbe consistere nell'adottare un diverso approccio per la determinazione della popolazione straniera residente, ancorandone la definizione al criterio della dimora abituale, più conforme alle Raccomandazioni internazionali, piuttosto che al concetto di popolazione "legalmente" residente che, in quanto vincolata al titolo legale a soggiornare in Italia, assume dimensioni più limitate.

Inoltre, è compito dell'Istat definire la strategia organizzativa per la rilevazione degli stranieri che risulti più idonea a contenere gli errori di copertura che solitamente si verificano soprattutto nelle aree metropolitane. A questo riguardo, la Direzione centrale dei censimenti generali sta mettendo a punto due soluzioni che potrebbero essere adottate anche in combinazione tra loro. La prima consiste nella rilevazione porta a porta di tipo tradizionale da effettuare nelle sezioni di censimento dei comuni ad elevata densità di stranieri, ad esempio, l'area di Piazza Vittorio a Roma. La seconda strategia si basa sull'uso delle liste anagrafiche per la spedizione postale dei questionari, secondo il disegno generale della rilevazione censuaria, e l'impiego di liste ausiliarie per il recupero della sotto copertura anagrafica. Queste ultime sarebbero composte, oltre che dai permessi di soggiorno, anche dalle informazioni in possesso della CEI-CARITAS e consentirebbero il recupero sistematico, tramite rilevatore, dei cittadini stranieri che frequentano o utilizzano i servizi dei Centri di accoglienza e di altre strutture di servizio diocesane operanti sul territorio comunale.

Gli aspetti definitori e le soluzioni organizzative qui proposte per il censimento degli stranieri vogliono richiamare l'attenzione sulla necessità di operare scelte condivisibili tra i rappresentanti degli enti coinvolti nella rilevazione sul campo (Istat, associazioni dei comuni, Ministero dell'Interno, e altri organismi appartenenti al Sistan) e gli esperti accademici in qualità di utenti dell'informazione prodotta. Creare le condizioni per un dibattito vivace tra le parti sui vari aspetti del censimento degli stranieri non soltanto rappresenta l'occasione per migliorare il prodotto finale del censimento ma costituisce anche un'opportunità di arricchimento delle statistiche demografiche correnti nonché della rilevazione campionaria sulle famiglie straniere.

L'affinamento della conoscenza del fenomeno migratorio, dunque, è un obiettivo da perseguire non soltanto per supportare i decisori politici nell'avvio di iniziative ed interventi sempre più efficaci, ma anche per far sì che la società maturi la consapevolezza che il suo volto si sta modificando e con esso anche il modo di osservarlo.

-

Bibliografia

- Bisogno E. Quali dati ufficiali sull'immigrazione straniera in Italia: molte sfide, alcune priorità. Relazione presentata alla Nona Conferenza Nazionale di Statistica, Leggere il cambiamento del paese, Roma, 15-16 dicembre 2008.
- Conti C. e S. Strozza. "Il censimento degli stranieri", in Conti C., F. Deriu e G.B. Sgritta (a cura di), La rappresentazione difficile. Il XIV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni a Roma, Dipartimento di Scienze Demografiche, Università di Roma "La Sapienza", Roma, mimeo, 2006.
- Cortese A. La conta degli stranieri: una bella sfida per il censimento demografico del 2011, in Contributi Istat n. 5. Roma, 2008.
- Corvino N. I prossimi censimenti: un'occasione di innovazione nell'informazione economica e sociale per i territori. Intervento ANUSCA presentato al Convegno USCI, Censimento e federalismo. Lecce, 5 e 6 maggio, 2009.
- Crescenzi F., Fortini M., Gallo G., Mancini A. La progettazione dei censimenti generali 2010-2011 Linee generali di impostazione metodologica, tecnica e organizzativa del 15° Censimento generale della popolazione. In Documenti Istat, n. 6, 2009.
- Crescenzi F., Mancini A., Stassi G. Innovazioni di metodo e conseguenze sull'interazione tra anagrafi e 15° Censimento della popolazione. Paper presentato alle Giornate di Studio sulla Popolazione. Milano 2-4 febbraio, 2009.
- Fortini M., Gallo G., Paluzzi E., Reale A., Silvestrini A. Criticità di processo e di prodotto nel 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: aspetti rilevanti per la progettazione del 15° Censimento, Istat, Documenti n. 10, 2007.
- Istat. Gli stranieri in Italia: analisi dei dati censuari. Approfondimenti tematici, 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2006.
- Livi Bacci M. Quali politiche contro l'irregolarità? Neodemos, 10 giungo 2009.
- Minardi R. Le modifiche alla normativa anagrafica introdotte dal "decreto sicurezza". In I Servizi Demografici. Studi e Proposte, Numero di ottobre, Maggioli Editore, 2009.
- Morozzo della Rocca P. Alcune considerazioni sull'iscrizione anagrafica dello straniero privo di permesso di soggiorno. In I Servizi Demografici, n. 11, 2009
- Palmieri L., Permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica. Una regola con molte eccezioni. In I Servizi Demografici, n. 6, 2009.
- Trentini M. La rilevazione degli stranieri nel Censimento del 2011. In Documenti SISTAN, n. 11. Sistema Statistico Nazionale Comune di Brescia, 2008.
- Unece-Eurostat. Conference Of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses Of Population and Housing. United Nations, New York and Geneva, 2006.
- Unece. Measuring Population and Housing. Practices of UNECE countries in the 2000 round of censuses. United Nations New York and Geneva, 2008.

Contributi ISTAT(*)

- 1/2006 Ennio Fortunato L'analisi integrata delle esigenze informative dell'utenza Istat: Il contributo del Sistema di Indicatori Territoriali
- 2/2006 Francesco Altarocca I design pattern nella progettazione di software per il supporto alla statistica ufficiale
- 3/2006 Roberta Palmieri Le migranti straniere: una lettura di genere dei dati dell'osservatorio interistituzionale sull'immigrazione in provincia di Macerata
- 4/2006 Raffaella Amato, Silvia Bruzzone, Valentina Delmonte e Lidia Fagiolo Le statistiche sociali dell'ISTAT e il fenomeno degli incidenti stradali: un'esperienza di record linkage
- 5/2006 Alessandro La Rocca Fuzzy clustering: la logica, i metodi
- 6/2006 Raffaella Cascioli Integrazione dei dati micro dalla Rilevazione delle Forze di Lavoro e dagli archivi amministrativi INPS: risultati di una sperimentazione sui dati campione di 4 province
- 7/2006 Gianluca Brogi, Salvatore Cusimano, Giuseppina del Vicario, Giuseppe Garofalo e Orietta Patacchia La realizzazione di Asia Agricoltura tramite l'utilizzo di dati amministrativi: il contenuto delle fonti e i risultati del processo di integrazione
- 8/2006 Simonetta Cozzi La distribuzione commerciale in Italia: caratteristiche strutturali e tendenze evolutive
- 9/2006 Giovanni Seri A graphical framework to evaluate risk assessment and information loss at individual level
- 10/2006 Diego Bellisai, Annalisa Lucarelli, Maria Anna Pennucci e Fabio Rapiti Feasibility studies for the coverage of public institutions in sections N and O
- 11/2006 Diego Bellisai, Annalisa Lucarelli, Maria Anna Pennucci e Fabio Rapiti Quarterly labour cost index in public education
- 12/2006 Silvia Montagna, Patrizia Collesi, Florinda Damiani, Danila Fulgenzio, Maria Francesca Loporcaro e Giorgia Simeoni Nuove esperienze di rilevazione della Customer Satisfaction
- 13/2006 Lucia Coppola e Giovanni Seri Confidentiality aspects of household panel surveys: the case study of Italian sample from EU-SILC
- 14/2006 Lidia Brondi L'utilizzazione delle surveys per la stima del valore monetario del danno ambientale: il metodo della valutazione contingente
- 15/2006 Carlo Boselli Le piccole imprese leggere esportatrici e non esportatrici: differenze di struttura e di comportamento
- 16/2006 Carlo De Greogorio Il nuovo impianto della rilevazione centralizzata del prezzo dei medicinali con obbligo di prescrizione
- 1/2007 Paolo Roberti, Maria Grazia Calza, Filippo Oropallo e Stefania Rossetti Knowledge Databases to Support Policy Impact Analysis: the EuroKy-PIA Project
- 2/2007 Ciro Baldi, Diego Bellisai, Stefania Fivizzani, e Marina Sorrentino Production of job vacancy statistics: coverage
- 3/2007 Carlo Lucarelli e Giampiero Ricci Working times and working schedules: the framework emerging from the new Italian lfs in a gender perspective
- 4/2007 Monica Scannapieco, Diego Zardetto e Giulio Barcaroli La Calibrazione dei Dati con R: una Sperimentazione sull'Indagine Forze di Lavoro ed un Confronto con GENESEES/SAS
- 5/2007 Giulio Barcaroli e Tiziana Pellicciotti Strumenti per la documentazione e diffusione dei microdati d'indagine: il Microdata Management Toolkit
- 6/2007 AA.VV. Seminario sulla qualità: l'esperienza dei referenti del sistema informativo SIDI 1ª giornata
- 7/2007 Raffaella Cianchetta, Carlo De Gregorio, Giovanni Seri e Giulio Barcaroli Rilevazione sulle Pubblicazioni Scientifiche Istat
- 8/2007 Emilia Arcaleni, e Barbara Baldazzi Vivere non insieme: approcci conoscitivi al Living Apart Together
- 9/2007 Corrado Peperoni e Francesca Tuzi Trattamenti monetari non pensionistici metodologia sperimentale per la stima degli assegni al nucleo familiare
- 10/2007 AA.VV Seminario sulla qualità: l'esperienza dei referenti del sistema informativo SIDI 2ª giornata
- 11/2007 Leonello Tronti Il prototipo (numero 0) dell'Annuario di statistiche del Mercato del Lavoro (AML)
- 12/2007 Daniele Frongia, Raffaello Martinelli, Fernanda Panizon, Bruno Querini e Andrea Stanco Il nuovo Sistema informatico Altri Servizi. Progetto di reingegnerizzazione dei processi produttivi delle indagini trimestrali di fatturato degli altri servizi
- 1/2008 Carlo De Gregorio, Stefania Fatello, Rosanna Lo Conte, Stefano Mosca, Francesca Rossetti Sampling design and treatment of products in Istat centralised CPI surveys
- 2/2008 Mario Albisinni, Elisa Marzilli e Federica Pintaldi Test cognitivo e utilizzo del questionario tradotto: sperimentazioni dell'indagine sulle forze di lavoro
- 3/2008 Franco Mostacci Gli aggiustamenti di qualità negli indici dei prezzi al consumo in Italia: metodi, casi di studio e indicatori impliciti
- 4/2008 Carlo Vaccari e Daniele Frongia Introduzione al Web 2.0 per la Statistica
- 5/2008 Antonio Cortese La conta degli stranieri: una bella sfida per il censimento demografico del 2011
- 6/2008 Carlo De Gregorio, Carmina Munzi e Paola Zavagnini Problemi di stima, effetti stagionali e politiche di prezzo in alcuni servizi di alloggio complementari: alcune evidenze dalle rilevazioni centralizzate dei prezzi al consumo
- 7/2008 AA.VV. Seminario: metodi per il controllo e la correzione dei dati nelle indagini sulle imprese: alcune esperienze nel settore delle statistiche strutturali
- 8/2008 Monica Montella La nuova matrice dei margini di trasporto
- 9/2008 Antonia Boggia, Marco Fortini, Matteo Mazziotta, Alessandro Pallara, Antonio Pavone, Federico Polidoro, Rosabel Ricci, Anna Maria Sgamba e Angela Seeber L'indagine conoscitiva della rete di rilevazione dei prezzi al consumo
- 10/2008 Marco Ballin e Giulio Barcaroli Optimal stratification of sampling frames in a multivariate and multidomain sample design
- 11/2008 Grazia Di Bella e Stefania Macchia Experimenting Data Capturing Techniques for Water Statistics

- 12/2008 Piero Demetrio Falorsi e Paolo Righi A Balanced Sampling Approach for Multi-way Stratification Designs for Small Area Estimation
- 13/2008 AA.VV. Seminario: Strategie e metodi per il controllo e la correzione dei dati nelle indagini sulle imprese: alcune esperienze nel settore delle statistiche congiunturali
- 14/2008 Francesco Chini, Marco Fortini, Tiziana Tuoto, Sara Farchi, Paolo Giorgi Rossi, Raffaella Amato e Piero Borgia Probabilistic Record Linkage for the Integrated Surveillance of Road Traffic Injuries when Personal Identifiers are Lacking
- 15/2008 Sonia Vittozzi L'attività editoriale e le sue regole: una ricognizione e qualche proposta per l'Istat editore
- 16/2008 Giulio Barcaroli, Stefania Bergamasco, Michelle Jouvenal, Guido Pieraccini e Leonardo Tininini Generalised software for statistical cooperation
- 1/2009 Gianpiero Bianchi, Antonia Manzari, Alessandra Reale e Stefano Salvi Valutazione dell'idoneità del software DIESIS all'individuazione dei valori errati in variabili quantitative
- 2/2009 Silvia Pacini Indicatori territoriali su retribuzioni e costo del lavoro una sperimentazione basata sui dati Inps
- 3/2009 Mauro Tibaldi L'occupazione femminile nella Pubblica amministrazione: un'analisi dei dati della Ragioneria Generale dello Stato
- 4/2009 Veronica Rondinelli La calibrazione dei pesi campionari delle aziende Rica nell'indagine sui risultati Economici delle Aziende Agricole
- 5/2009 Domenico Tebala Distribuzione territoriale del rischio di usura in Calabria: una cluster analysis comunale
- 6/2009 Carolina Corea, Incoronata Donnarumma e Antonio Frenda La stima dello stock di beni durevoli delle famiglie: un primo contributo sperimentale
- 7/2009 Massimo Costanzo, Rosalba Filippello e Marco Marini La contabilità nazionale verso l'ATECO 2007: alcune considerazioni sull'uso di matrici di conversione nel periodo di transizione
- 8/2009 Anna Ciammola, Francesca Ceccato, Maria Carla Congia, Silvia Pacini, Fabio Massimo Rapiti e Donatella Tuzi *The Italian Labour Cost* Index (LCI): sources and methods
- 1/2010 Antonio Cortese, Gerardo Gallo e Evelina Paluzzi Il censimento della popolazione straniera: opinioni a confronto sul principale aspetto definitorio